



Firme:

Danilo Moi

Danilo Moi

Michele Bottari

Michele Bottari

Lucia Bertell

Lucia Bertell

Davide Burchi

DB

Manuela Castangia

Manuela Castangia

Emanuela Meneghelli

Emanuela Meneghelli



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "BIJE - Sistemi di relazione biiektivì"

### ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione l'associazione avente la seguente denominazione: "BIJE - Sistemi di relazione biiektivì" (in breve "BIJE"), con sede in in Tortoli, Via Ogliastra 10.

### ART. 2 (Finalità)

1. L'associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.
2. Gli utili delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati.
3. L'associazione ha per finalità la creazione e il sostegno, in particolare nella rete web, di sistemi di relazione biiektivì, vale a dire orizzontali, reciproci, paritari, simmetrici, in ogni caso non caratterizzati da squilibri di forza o di posizione tra gli attori.  
In particolare l'associazione intende stimolare la crescita di tutte le realtà nelle quali il danaro è considerato e utilizzato come strumento e mezzo di scambio e non come il fine ultimo o esclusivo dell'economia.
4. L'associazione potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra citate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, economica e finanziaria utili alla realizzazione degli scopi sociali.
5. L'Associazione per tali fini potrà stipulare convenzioni, contratti, partnership con enti e organismi pubblici, privati e non profit.

### ART. 3 (Soci)

1. L'iscrizione all'associazione è aperta a persone fisiche, enti, organizzazioni, imprese e aziende che condividono le finalità e le modalità di attuazione espresse nell'art. 2 del presente statuto.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci/e è il Consiglio Direttivo. L'ammissione richiede l'unanimità delle componenti del consiglio presenti. Il diniego va motivato. Il richiedente, per diventare socio ordinario, dovrà essere presentato da almeno tre soci ordinari e/o fondatori, e nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa e a rispettare lo statuto associativo e gli eventuali regolamenti dell'associazione.
3. Ci sono 4 categorie di soci:
  - a) soci fondatori (coloro che hanno costituito in prima istanza l'associazione; versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
  - b) soci ordinari (coloro che versano la quota ordinaria, stabilita dal consiglio direttivo);
  - c) soci onorari (coloro che si sono particolarmente distinti/e per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini sociali dell'associazione; non sono tenuti all'iscrizione annuale, al versamento della relativa quota e non hanno diritto di voto in assemblea);
  - d) soci sostenitori (coloro che sostengono l'associazione con contributi volontari stabiliti dl consiglio direttivo inferiori alla quota ordinaria; non hanno diritto di voto in assemblea).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

### ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci fondatori e ordinari hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione, anche tramite bollettini via posta elettronica e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata quando richiesta formalmente dal consiglio direttivo.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. I soci esercenti cariche svolgeranno la propria attività statutaria in modo personale, volontario e gratuito, in ragione delle disponibilità personali. Tale vincolo non si estende alle prestazioni professionali, che potranno essere svolte anche dai soci e remunerate secondo le leggi vigenti in materia di lavoro.

#### **ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)**

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

#### **ART. 6 (Organi sociali)**

1. Gli organi dell'associazione sono:  
Assemblea dei soci  
Consiglio direttivo  
Presidente

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **ART. 7 (Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci fondatori e ordinari.

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (anche solo per via telematica) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **ART. 9 (Validità Assemblee)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Non sono ammesse deleghe per le votazioni assembleari.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presente i  $\frac{3}{4}$  degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Essa può approvare modifiche allo statuto con decisione deliberata a maggioranza assoluta dei presenti e sciogliere l'associazione e devolverne il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei presenti.

#### **ART. 10 (Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

#### **ART. 11 (Consiglio direttivo)**

1. Il Consiglio direttivo è composto da 4 (quattro) a 6 (sei) componenti, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. La durata in carica è di cinque anni.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea ed elegge il Presidente; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.



#### **ART. 12 (Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

#### **ART. 13 (Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - contributi e quote associative;
  - donazioni e lasciti;
  - ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

